

N. R.G 9061/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

E

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dott. Antonio Diella - Presidente

dott. Carlotta Soria - Giudice

dott. Valeria Guaragnella - Giudice rel.

Letti gli atti relativi al ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale ex artt.
35 bis d.lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.,

DA

[redacted] nato in Nigeria il [redacted] rappresentato e difeso in
giudizio dall'avv. Mariagrazia Stigliano

CONTRO

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;**

MINISTERO DELL'INTERNO;

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;

verificata la regolare costituzione del contraddittorio;



visti i criteri tabellari sulle attribuzioni del Got affiancato al togato relatore;

esaminate le risultanze dell'attività delegata al Giudice onorario avv. Cosmo Mezzina;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorrente, cittadino nigeriano originario dell'OGUN STATE, ha tempestivamente impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale di Bari in data 05.06.2018 recante il diniego della protezione internazionale e ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria ovvero, in via ulteriormente gradata, della protezione umanitaria ex art. 5 del D. Lgs. 286/1998

Nessuno si è costituito in giudizio per il Ministero dell'Interno.

Va premesso che tutti i motivi di doglianza legati all'illegittimità formale del provvedimento di diniego, prima ancora che infondati, non sono sorretti da apprezzabile interesse ad agire, atteso che, ove mai gli atti del procedimento amministrativo ne risultassero affetti, ciò non varrebbe a determinare *ex se* l'accoglimento giurisdizionale dell'istanza di protezione.

La domanda è parzialmente fondata.

Il ricorrente, ha esposto alla Commissione Territoriale di aver lasciato il proprio Paese per il timore di essere ucciso dai membri della confraternita Supreme Eiyè di cui faceva parte. In particolare, ha raccontato di essere entrato a far parte di questo gruppo cultista nel 2008, di essere diventato uno dei capi della confraternita e di aver partecipato nell'ambito della stessa ad azioni criminali, quali furti, omicidi ed altre azioni violente. Ha riferito che dopo essersi sposato nel 2015, aveva deciso nel marzo del 2016 di uscire dalla Confraternita e per tale motivo aveva ricevuto minacce di morte da parte di altri membri del gruppo; ha raccontato che, mentre si trovava ricoverato in ospedale, era stato informato da un suo amico che i membri del gruppo intendevano avvelenarlo. Indi, temendo per la propria incolumità e per quella della moglie, aveva deciso di fuggire. Ha aggiunto di essere arrivato in Italia a novembre 2016 con la moglie, che ha partorito il loro primo figlio in Italia il [REDACTED]. In caso di rimpatrio, teme di essere ucciso dai membri della confraternita.

La domanda in sede amministrativa è stata rigettata perché l'istante è stato ritenuto dalla Commissione non credibile e, per questo, è stato escluso dal beneficio dell'onere della prova agevolato di cui all'art. 5 co. 6° del D. Lgs. 251/2007. In particolare, il racconto non è stato ritenuto credibile, in quanto vago ed incoerente. Inoltre, le dichiarazioni dell'istante non sono state ritenute in linea con quelle della moglie, anch'ella richiedente asilo (vi è agli atti il verbale di audizione innanzi alla Commissione Territoriale).

Nel corso del giudizio l'istante è stato ascoltato all'udienza del 15.04.2019 dal GOT delegato per l'attività istruttoria ed ha integrato la produzione documentale attraverso buste paga, estratto contributivo, articoli di giornale e video su chiavetta USB (relativi alle modalità di rinuncia alla



setta) nonché copia delle analisi relative allo stato di gravidanza (secondo figlio) della moglie. La difesa ha infine prodotto memoria difensiva.

Alla stregua delle risultanze di causa, deve ritenersi che la narrazione della vicenda personale alla quale l'istante lega la domanda di protezione si caratterizzi per grave imprecisione, frammentarietà, incongruenza, implausibilità, come ben si ricava, tra l'altro, dalla contraddittoria indicazione delle date in cui si sono svolti gli eventi (dapprima ha dichiarato di esser stato iniziato al gruppo l'8.8.2008, poi in sede di audizione dinanzi al giudice il 16.10.2009), nonché dalla descrizione dell'attività e del programma del gruppo stesso.

Ed invero, la vicenda narrata appare verosimile sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca, in quanto è corretto riferire all'area territoriale della Nigeria l'operatività della confraternita "Supreme Eiyē", che, come si ricava dalle fonti internazionali, è una confraternita universitaria dedita ad attività criminale e violenta. Una relazione dell'OFPRO del 2015 indica la Supreme Eiyē tra le confraternite o i culti studenteschi più conosciuti. La BBC descrive così la confraternita Eiyē:

«Adesso il gruppo è attivo nel traffico di esseri umani e narcotici (cocaina e marijuana) e falsifica passaporti. Ha anche agevolato il trasporto in Europa di greggio rubato». Il culto è conosciuto per la sua condotta molto intimidatoria e gli attacchi violenti contro il personale universitario e gli studenti, la polizia e i culti rivali.

Tuttavia, deve evidenziarsi che l'istante non è stato in grado di descrivere con precisione le caratteristiche generali del gruppo nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione. Per contro, in sede di audizione dinanzi al Tribunale, ha aggiunto una descrizione particolareggiata dell'organizzazione della setta (tenuto conto del ruolo verticistico svolto all'interno della stessa) attraverso un manoscritto acquisito agli atti del fascicolo previa sottoscrizione ed indicizzato al foglio n. 8 del verbale d'udienza. Egli ha poi descritto la scala gerarchica ai vertici composta da 8 linee di potere. Ha inoltre riferito di aver occupato la posizione n. 4 nella gerarchia con il compito di custode delle armi. Infine, ha spiegato i riti preparatori delle riunioni in occasione delle azioni del gruppo. Ebbene, la descrizione particolareggiata dell'organizzazione interna della confraternita, tratteggiata per la prima volta dinanzi al Tribunale, fa dubitare della genuinità delle dichiarazioni del ricorrente, insieme ad altre incongruenze. Ed invero, il ricorrente dinanzi al Tribunale ha riferito di non aver partecipato ad attività criminali ma solo ad attività dimostrative, mentre dinanzi alla Commissione ha raccontato di aver commesso furti, omicidi ed altre azioni violente; ha riferito di aver deciso di lasciare la confraternita perché il gruppo aveva fatto uccidere tre dei suoi fratelli, mentre dinanzi alla Commissione ha dichiarato di aver lasciato il gruppo perché gli creavano problemi per il matrimonio. Implausibile è poi la circostanza che si sia avvicinato al gruppo nel 2008, quando ancora non andava all'università e lavorava come muratore, essendosi poi iscritto all'università solo nel 2012.

Considerato il totale difetto di prova diretta o indiretta dei fatti che si assumono rilevanti per il diritto alla protezione, i tratti ampiamente deficitari della narrazione del richiedente, oltre a lumeggiarne la non credibilità in sé, per un verso dimostrano che egli non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda, e, per altro verso, non consentono alcun riscontro estrinseco, neppure mediante l'esercizio di poteri istruttori ufficiosi. Vale a dire che, secondo i richiamati parametri del regime dell'onere della prova *in subiecta materia*, come declinati



dalla giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, Cass. n. 4138/2011), non v'è alcun concreto margine giuridico per apprezzare la veridicità delle allegazioni verbali del ricorrente.

Sicché immeritevole di tutela è la principale istanza di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951.

Non sussistono neppure i presupposti per il riconoscimento dello status di beneficiario della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. 251/2007 lett. A) e B).

Tenuto conto della zona di provenienza del ricorrente (OGUN STATE), è da escludere altresì la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 lett. C) del D.Lgs. 251/2007.

Al riguardo, nonostante dai rapporti stilati da **Amnesty International** e da **Human Rights Watch** aggiornati all'anno 2016-2017, nonché dal report della Farnesina, disponibile sul portale "**Viaggiare sicuri**", in corso di validità (<http://www.viaggiasesicuri.it/paesi/dettaglio/nigeria.html>), si ricavi che nell'area del Delta del Niger tuttora vi siano episodici scontri etno-politici legati al controllo dei giacimenti petroliferi presenti sul territorio e che tali scontri siano repressi con la forza dal governo nigeriano, tuttavia appare chiaro che tali conflitti, oltre ad essere sporadici, sono diretti nei confronti delle basi petrolifere presenti sul territorio e circoscritte alla sola area costiera, sicché deve dedursi che **non sussistono i presupposti per un riconoscimento di protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria prevista dalla lettera c) dell'art. 14 del D.Lgs. 251/2007** in considerazione della mera provenienza geografica del richiedente, non essendo presente nel sud del Nigeria **una particolare tensione politica tale da ingenerare una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato** nel senso di cui alla sentenza Diakité resa il 30 gennaio 2014 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e comunque la situazione ivi esistente non è caratterizzata da livelli di violenza indiscriminata tali da determinare –eccezionalmente – come chiarito dalla citata sentenza della Corte di Giustizia, un rischio effettivo di danno grave nel senso di cui alla lettera c) dell'art.14 del D.Lgs. n. 251/2007 per l'intera popolazione civile. Difatti, dal più recente rapporto di **Amnesty International 2017-2018** (<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/afrika/nigeria/>) non emergono ulteriori episodi di violenza.

Quanto più specificamente alle aree del Sud si evidenzia che gli episodi di violenza risultano concentrati nella zona del Delta del Niger: *"nel centro sud e sud est del Paese, in particolare nel Delta del Niger, si segnala un'elevata attività criminale rivolta anche contro espatriati e imprese straniere e numerosi atti di pirateria, che si verificano in prossimità delle coste a danno di piattaforme petrolifere off-shore e di imbarcazioni commerciali e civili"* ("**Viaggiare Sicuri**")¹.

Secondo **Amnesty International (Rapporto Annuale 2016-2017)**, *"A gennaio, il gruppo armato Vendicatori del Delta del Niger ha iniziato ad attaccare e a dare alle fiamme gli oleodotti nella regione del Delta del Niger. Il governo ha risposto aumentando significativamente la presenza dei militari nella regione. Le attività dei Vendicatori del Delta del Niger hanno determinato un rallentamento della produzione di petrolio"*².

Difatti, a partire dagli anni '90 tale area è stata teatro di una serie di scontri etno-politici. La principale causa delle tensioni risiede negli interessi economici contesi tra le multinazionali

¹<http://www.viaggiasesicuri.it/paesi/dettaglio/nigeria.html>

²<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/>



produttrici di petrolio, il governo nigeriano ed un numero di gruppi etnici della zona del delta che si sono sentiti defraudati e sfruttati. I gruppi storicamente maggiormente coinvolti sono il gruppo Ogoni, il gruppo Ijaw, supportati da gruppi paramilitari. Il conflitto nato per il controllo dei giacimenti petroliferi dell'area ha determinato la presenza sul territorio di diversi gruppi armati (ad esempio, i Vendicatori del Delta del Niger) in contrapposizione alle forze governative (esercito e polizia nigeriana).

Amnesty International (Rapporto Annuale 2016-2017) rileva che, a giugno, il governo ha lanciato un programma di bonifica della regione di Ogoniland (Delta del Niger), dove durante l'anno c'erano stati centinaia di sversamenti di petrolio. Ciò nonostante, *“il governo ha continuato a non perseguire penalmente le società petrolifere responsabili della contaminazione, compresa la Shell. Non ha inoltre provveduto alla necessaria vigilanza per prevenire le fuoriuscite né ha intrapreso alcuna azione in seguito agli sversamenti. L'agenzia nazionale per l'individuazione e la risposta alle fuoriuscite di petrolio (National Oil Spill Detection and Response Agency – Nosdra) ha continuato a dimostrarsi inefficace e ha certificato come “pulite” aree che invece erano ancora contaminate. A marzo, due comunità del Delta del Niger colpite dalle fuoriuscite di petrolio hanno intentato una nuova causa giudiziaria contro la Shell, presso due tribunali britannici. Le compagnie petrolifere hanno continuato ad addossare la colpa della loro incapacità d'impedire nuove fuoriuscite o di risanare le aree contaminate, alle operazioni di sabotaggio e furto; una tesi basata più che altro sulle gravi lacune del processo d'indagine sulle fuoriuscite di petrolio, gestito direttamente dalle compagnie petrolifere, piuttosto che dalla Nosdra”*³.

Anche il **World Report 2017 di Human Rights Watch**, rileva che la risposta del governo all'agitazione nel Delta del Niger ha seminato diverse vittime, distruggendo intere comunità. In particolare, le forze di sicurezza durante le operazioni d'arresto dei membri del gruppo militante Niger Delta Avengers hanno distrutto 43 case e altre proprietà a Peremabiri, Akamabugo e le comunità di Tikogbene nello Stato di Bayelsa⁴.

Né il ricorrente ha addotto elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente, sicché anche sotto tale profilo la domanda va rigettata.

A differenti conclusioni può invece pervenirsi in relazione alla subordinata richiesta di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998.

Va premesso che, trattandosi di domanda incardinata precedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/18 (5.10.2018), recante <<disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione>>, essa resta insensibile alle innovazioni introdotte dal <<decreto sicurezza>>, e ciò non solo per la natura sostanziale e non processuale delle introdotte modifiche all'istituto della protezione umanitaria (v. l'art. 11 prel. c.c. in base al quale “...la legge non dispone che per l'avvenire”), ma anche per la natura intrinseca della protezione umanitaria da configurarsi quale diritto soggettivo che “preesiste” al suo riconoscimento, trovando origine nella peculiare condizione di privazione dei diritti umani patita dall'individuo nel Paese di origine nel quale non può fare dunque più rientro (cfr. Cass., S.U., n. 19393/2009 e Cass. n. 4455/2018, dove si afferma la natura

³<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/>

⁴<https://www.hrw.org/>



dichiarativa e non già costitutiva della pronuncia giudiziaria resa sulla domanda di protezione umanitaria).

Si noti, in proposito, che l'art. 1, co. 9, del "decreto sicurezza" consente alla questura, nei procedimenti amministrativi pendenti e laddove sia stato accertato dalla Commissione territoriale il diritto alla protezione umanitaria in forza delle previgenti disposizioni, di dare ulteriore corso al procedimento con il rilascio del relativo permesso recante la dizione <<casi speciali>> a conclusione dell'iter amministrativo; orbene, stante (per converso) la natura di impugnativa giurisdizionale dell'eventuale ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/08 contro il dictum di diniego della Commissione territoriale in punto di protezione umanitaria -e, correlativamente, l'esigenza di evitare che i tempi del giudizio vadano a detrimento della parte che ha ragione-, è allora evidente che non può ritenersi preclusa, alla stregua della nuova disciplina, come introdotta *in subiecta materia*, la valutazione giudiziale di quelle che erano le condizioni sostanziali (pregresse) legittimanti la concessione della protezione umanitaria (quantunque ritenute inesistenti dalla Commissione territoriale nel provvedimento poi però impugnato in via giurisdizionale).

Il suesposto approccio ermeneutico ha ricevuto, da ultimo, autorevole avallo nella giurisprudenza di legittimità la quale, con diffuse argomentazioni, ha perspicuamente affermato che *«La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c.6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione>>*.

In tale contesto, la S.C. ha opportunamente puntualizzato che, in tale ipotesi, *<<all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, c.9, di detto decreto legge>>* (così Cass., 19 febbraio 2019 n. 4890).

Tanto premesso in merito alla disciplina sostanziale applicabile, è opportuno poi rilevare che l'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998 non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali; ciononostante non sembra dubbio che i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono all'Italia di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella nostra Costituzione. Deve ritenersi, pertanto, che il rilascio del permesso di soggiorno presupponga che venga allegato un diritto assoluto meritevole di protezione e circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.

Nel caso in esame, come detto, il ricorrente ha allegato e comprovato con apposita documentazione anagrafica di essere recentemente diventato padre di un bambino, regolarmente riconosciuto, nato a



Matera il [REDACTED]; inoltre, risulta dagli atti che la madre del minore è una cittadina nigeriana, che si trova in Italia e che è in attesa di un altro figlio (cfr. analisi del sangue in atti).

L'unità familiare e lo svolgimento del ruolo genitoriale vanno certamente ascritti nel novero delle situazioni giuridiche primarie, fondamentali e inviolabili dell'uomo.

Non v'è dubbio che tali diritti subirebbero una grave compromissione laddove al ricorrente non fosse consentito di rimanere in Italia accanto al figlio e all'altro genitore; sicché sussistono più che evidenti motivi umanitari che impongono la concessione all'interessato di un corrispondente permesso di soggiorno.

Nei limiti anzidetti, pertanto, la domanda di protezione deve essere accolta.

Dalla conclusione che precede, cioè dal parziale accoglimento, discende la sussistenza dei presupposti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Le spese processuali possono essere interamente compensate, stante l'accoglimento parziale della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria;
- 2) spese compensate.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16.10.2019.

Il Giudice est.
Valeria Guaragnella

Il Presidente
Antonio Diella

